

(N. 438-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1949

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e consorzi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice civile 1942 contiene norme che in modo nuovo dispongono per le società. Le disposizioni di attuazione del Codice di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 fissarono i termini del 30 giugno e 1° luglio 1945 entro i quali le società civili, le società commerciali, le società cooperative, le società per azioni, le società a garanzia limitata, le società cooperative in accomandita, le ditte già costituite e formate alla entrata in vigore del Codice nonchè i contratti di consorzio già stipulati dovessero conformarsi alla nuova disciplina.

I termini del 30 giugno e 1° luglio 1945 vennero successivamente (e precisamente con decreto-legge 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361; 25 marzo 1948, n. 484) prorogati di volta in volta e sino al 30 giugno e 1 luglio 1949.

È noto che gli adempimenti prescritti comportano una serie di formalità che lo stato di guerra e le vicende successive hanno senza dubbio reso più complesse e difficili. D'altra parte gli studi in corso per la riforma del Codice civile lasciano prevedere una modifica alle disposizioni del Libro V, motivo per cui l'as-

soggettare gli istituti alla nuova disciplina potrebbe costituire un'opera pressochè vana perchè sarebbe un adeguamento di formalità a norme che in prosieguo potrebbero subire modifiche di rilievo. La materia è infatti complessa e tuttora oggetto di discussione tra i cultori di diritto. Basti considerare:

a) con l'articolo 204 2° comma delle disp. att. Codice civile le società civili a tempo indeterminato e quelle il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del Codice sulle società semplici a partire dal termine che si vuol prorogare;

b) con l'articolo 206 cit. disp. le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno della entrata in vigore del Codice devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il suddetto termine;

c) con l'articolo 209 cap. cit. disp. le società che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del Codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli art. 2359 e 2360 (azioni di società controllate e azioni sottoscritte in reciprocità) devono uniformarsi alle disposizioni stesse;

d) con l'articolo 213 cit. disp., salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo e dello statuto, gli amministratori della società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del Codice, durano nell'ufficio in conformità alla legge anteriore sino al nuovo termine, e di poi verrebbero a verificarsi le decadenze;

e) con l'articolo 215 2° comma cit. disp. le società per azioni che al giorno dell'entrata in vigore del Codice hanno un capitale inferiore a cinquantamila lire e che entro il termine

non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal Codice, sono sciolte con l'onere sugli amministratori delle incombenze di liquidazione;

f) con l'articolo 216 cit. disp. le società a garanzia limitata, esistenti nella Venezia Giulia e Trentina se non hanno provveduto a norma del regio-decreto 4 novembre 1928, n. 2325 a conformarsi al Codice sono soggette alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata;

g) con l'articolo 217, 2° comma cit. disp. le società cooperative in accomandita esistenti al giorno dell'entrata in vigore del Codice e che entro il termine che si vuol prorogare non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione e così dicasi per i consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Trentina;

h) con l'articolo 221 cit. disp. l'imprenditore deve, sempre nel termine, osservare le formalità del Codice (articolo 2563) per disciplinare la ditta costituita anteriormente alla entrata in vigore del Codice;

i) con l'articolo 223, cit. disp. i contratti di consorzio previsti dal Cap. II del titolo X del libro V del Codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Codice stesso, devono uniformarsi nel termine alle nuove disposizioni, pena, in difetto, lo scioglimento.

In attesa quindi che la riforma del Codice civile, anche per la materia specifica, venga portata a compimento, non è chi non veda la necessità di prorogare ancora i termini che stanno per scadere, rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1° luglio 1950, in conformità alla proposta ministeriale.

ZELIOLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,

approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1° luglio 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.